

Violenza domestica e di genere: prevenzione e repressione

*Rita Russo*¹

Sommario : *1. La violenza domestica e di genere. La prevenzione.- 2. L'accertamento della pericolosità e la valutazione del rischio di escalation.- 3. La violenza assistita.- 4. La vittimizzazione secondaria.*

1. La violenza domestica e di genere. La prevenzione.

La violenza domestica e di genere è un fenomeno che negli ultimi anni si è drammaticamente imposto alla attenzione del legislatore e degli operatori del diritto. Gli interventi legislativi in materia, in continua sovrapposizione ed aggiornamento, hanno creato un quadro complesso, ove si intrecciano misure penali e civili, riparative e di prevenzione. Queste ultime, in particolare, sono necessarie poiché la violenza all'interno di una relazione familiare di regola non si manifesta subito nelle sue forme più severe, ma segue un andamento crescente (cd. *escalation*). Intercettare e riconoscere i segnali di probabili futuri comportamenti violenti o di reazioni violente ad eventi sgraditi (ad esempio la fine di una relazione) è di fondamentale importanza.

Nel sistema civile, specie dopo la riforma processuale e la introduzione del rito unico della famiglia, ma già sin dal 2001 con la introduzione nel nostro ordinamento della misura dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, il focus non è solo sull'obiettivo della sanzione e riparazione, ma anche su quello della prevenzione.

Questo è peraltro lo scopo dichiarato dall'art. 473-bis.42, c.p.c. che ha un rilevante significato in termini di diritto sostanziale, perché individua gli interessi protetti. La norma prevede, infatti, che il giudice e i suoi ausiliari debbano tutelare la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne debbano garantire la sicurezza. Le norme del codice di procedura civile che prevedono regole specifiche per i processi con allegazione di violenza domestica (artt. 473-bis.40 e ss.) sono dirette ad assicurare che in tempi rapidi intervengano decisioni sui diritti della vittima che la aiutino

¹ Consigliera della Corte di cassazione.

a sottrarsi al clima di violenza maturato in ambito familiare, salvaguardando anche gli interessi dei figli.

Nel sistema penale, la violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) alle seguenti fattispecie: costrizione o induzione al matrimonio (558-bis c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma.

Oltre alle sanzioni sono previste misure cautelari, e misure di prevenzione. In particolare, per apprestare una difesa anticipata delle potenziali vittime di questi reati, si è fatto ricorso alle misure di prevenzione già previste per i delitti di mafia dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (sorveglianza speciale, obbligo e divieto di soggiorno).

Il sistema normativo italiano è quindi strutturato nel senso di riconoscere la specificità del fenomeno, e tuttavia la Corte EDU ha più volte condannato lo Stato per l'insufficiente impegno nel contrastarlo, addebitando alle autorità italiane la omessa o insufficiente valutazione del rischio della *escalation* della violenza, la mancata adozione di idonee misure preventive e la sottovalutazione di comportamenti violenti tenuti in ambito familiare (si vedano ad es. Corte EDU: 2 marzo 2017, Ricorso 41237/14 - Causa Talpis c. Italia ; 7 aprile 2022, Ricorso 10929/19, Causa Landi c. Italia; 23 settembre 2025, Ricorso 6045/24 . Causa Scuderoni c. Italia).

Nel caso di recente definito con sentenza del 23 settembre 2025² la vittima aveva chiesto tutela tanto al giudice civile che al giudice penale, ed entrambi, secondo il giudizio della Corte di Strasburgo, non hanno operato con la dovuta diligenza e celerità. In particolare, la Corte ha affermato che la violenza domestica, comprensiva anche delle conseguenze psicologiche da essa derivanti, costituisce una grave

² Ricorso Scuderoni. c. Italia , n. 6045/24- sentenza CEDU del 23 settembre 2025 - [ECHR](#)

violazione dei diritti delle donne, riconosciuta come tale sia dalla Convenzione di Istanbul, sia dalla giurisprudenza della Corte. Ha osservato che la ricorrente si era rivolta prima alle autorità giudiziarie civili e poi a quelle penali per denunciare il comportamento violento del suo ex compagno, sostenendo che la stava minacciando, molestandola e abusando di lei sia psicologicamente che fisicamente. Nonostante la gravità di tali accuse, il Tribunale civile aveva fissato l'udienza per decidere sulla residenza del minore e sull'uso dell'abitazione familiare nove mesi dopo, senza valutare il rischio a cui la ricorrente e suo figlio erano stati esposti; inoltre, la richiesta della ricorrente di un ordine di protezione era stata respinta senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione del rischio. Nell'ambito dell'indagine penale, si era verificato un ritardo di due mesi prima che la denuncia penale fosse registrata. La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero dimostrato la diligenza richiesta e che fossero venute meno all'obbligo, ai sensi degli artt. 3 e 8 CEDU, di proteggere la ricorrente dalla violenza domestica commessa dall'ex compagno poiché avevano ritenuto che il comportamento di questi, sebbene oggettivamente molesto e aggressivo, fosse soltanto uno stato di collera occasionale, legato ad una situazione di conflittualità che si era venuta a creare e che non era stata condotta alcuna valutazione approfondita delle accuse di abuso psicologico e fisico, di violazione del diritto di visita o di violenza economica.

Si tratta, a ben vedere, di censure su un deficit di efficienza concreta del sistema e sulla scarsa capacità delle autorità che hanno trattato il caso di riconoscere e classificare la violenza. Principalmente si rimprovera ai giudici di non avere intercettato tempestivamente i segnali di pericolo, di avere agito con lentezza e di non avere protetto la vittima, nonostante le richieste di attivare i pertinenti strumenti giuridici di tutela.

Si tratta di un compito difficile, ma possibile.

Non è necessario, nell'attuale quadro normativo, aspettare che la violenza sia conclamata ed accertata da una sentenza penale per proteggere le vittime e non è neppure logico; la persona va protetta prima che venga offesa da un reato e non dopo. In ambito penale – come già sopra rilevato - sono previste sia misure cautelari, che misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, indipendenti dalla commissione di un precedente reato, il che comporta una loro marcata autonomia rispetto alle misure cautelari penali e allo stesso processo

penale. Il giudice valuta se le condotte tenute siano sintomatiche della pericolosità sociale del proposto e anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si è concluso con sentenza di assoluzione possono essere utilizzati ai fini di applicare la misura quando i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità (si veda ad es. Cass. pen. sez. II, 05 aprile 2022, n.22732; Cass. pen. sez. II, 18 gennaio 2022, n.8166).

2. L'accertamento della pericolosità e la valutazione del rischio di escalation

La valutazione di pericolosità e del rischio di *escalation* è anche uno degli elementi centrali del giudizio civile, tanto quando sono richiesti ordini di protezione *ante causam*, che quando sono allegati fatti di violenza nell'ambito del giudizio di separazione, divorzio o affidamento dei figli, chiedendo misure –provvisorie o definitive- che diano ai rapporti familiari un assetto e un regolamento delle modalità di adempimento dei doveri familiari idoneo a garantire la sicurezza delle persone offese ed esposte al rischio di reiterazione delle violenze.

Deve tenersi conto che vi sono difficoltà nell'accertamento della pericolosità e nella valutazione del rischio quando non si può muovere da un fatto storico ben definito, ma soltanto da un quadro indiziario, e si rischia di cadere in pericolosi automatismi correlati alla presentazione di una denuncia penale o alla allegazione di violenza nell'ambito del giudizio civile. Il rigore con il quale si deve contrastare il fenomeno della violenza di genere e domestica non può trasmodare in una applicazione diffusa e indiscriminata delle misure di protezione, perché è sempre necessaria una attività di giudizio, vale a dire di discernimento e distinzione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

Così, in primo luogo, bisogna intendersi su cosa sia la violenza domestica e di genere. Con questo termine si intende ogni forma di aggressione fisica, di violenza psicologica, morale economica, sessuale o di persecuzione, attuata o tentata, all'interno di una relazione familiare, o comunque di una relazione intima, presente o passata. La violenza è di genere se ha come vittima la donna in ragione alla sua appartenenza ad un gruppo storicamente debole (il genere femminile), è violenza domestica se consumata in ambito familiare nei confronti di un soggetto fragile, che spesso è la donna, ma possono essere anche i figli minori e in taluni casi

anche altri soggetti fragili. La violenza non necessariamente consiste in atti di aggressione fisica che lasciano tracce visibili, ma può anche essere psicologica, e ciò significa che per contrastarla non basta il solo allontanamento della vittima dal suo oppressore, ma occorre impedire che possano essere esercitate pressioni, anche indirette, sulla vittima oppure strategie dirette ad isolare la persona offesa dal contesto sociale e dal resto della famiglia. La violenza può essere economica, ed in tal caso è costituita da una pluralità di comportamenti, tutti volti ad impedire che la vittima divenga economicamente autonoma o a farle perdere l'autonomia economica e quindi ad esercitare il controllo sulla vita del *partner* tramite il denaro. Vendere la casa familiare, intestare i propri beni a un prestanome, sottarsi continuativamente all'adempimento degli obblighi di collaborazione al ménage familiare, pretendere che la vittima consegni i propri guadagni al soggetto abusante, oppure renda conto minuziosamente delle spese, costituiscono atti di violenza specie quando la persona offesa non ha alcun autonomo accesso a risorse economiche alternative o supporto da parte della famiglia di origine.

Questo genere di comportamenti può trovare -a seconda dei casi- il suo inquadramento nel delitto di maltrattamenti in famiglia, che si può realizzare, come afferma la giurisprudenza della Corte di legittimità, anche tramite comportamenti aggressivi e prevaricatori, manifestazione della pervasiva volontà prevaricatrice e di controllo, tali da incidere sulle condizioni di vita della persona offesa, costretta a vivere la quotidianità con un senso di turbamento e paura (si veda ad es. Cass. pen. 13 gennaio 2025, n. 1268; Cass. pen. 30 maggio 2022, n.27166). Tuttavia, anche qualora il procedimento penale si concluda con una assoluzione, o con una archiviazione, il fatto può essere autonomamente valutato dal giudice civile. Diversa è infatti la valutazione dei fatti che opera il giudice civile, perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione; l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e, qualora si parli di danno non patrimoniale, di un fatto che leda beni costituzionalmente protetti. Inoltre, la violazione dei doveri familiari ha nel giudizio civile delle specifiche misure di rimedio, segnatamente quando si miri a contrastare la violenza di tipo economico e a eliminare le condizioni di dipendenza economica del soggetto abusato dal soggetto abusante: ad esempio, il sequestro dei beni del soggetto che violi i doveri di assistenza economica,

il pagamento diretto da parte del datore di lavoro degli assegni di mantenimento.

Anche il giudice civile ha comunque l'obbligo di fondarsi sull'accertamento di fatti materiali e comportamenti perché il giudizio non può fondarsi su un mero "processo alle intenzioni" e cioè sull'esame di quei moti che avvengono all'interno dell'animo umano e che non trovano alcuna manifestazione all'esterno: nessun fenomeno che si risolva *in interiore homine* rileva per il diritto. Anche la valutazione del rischio deve essere fondata su elementi concreti, idonei a dimostrare la pericolosità, l'attualità e la probabile condotta futura del soggetto. Si deve quindi muovere da fatti e comportamenti e da questi desumere la probabilità che il comportamento si ripeta o anche progredisca verso forme più gravi di aggressione dei beni protetti dall'ordinamento.

Poiché la violenza domestica si connota essenzialmente come una prevaricazione che assume di volta in volta le forme più varie -violenza fisica, psicologica, economica- occorre fare attenzione a quegli elementi che favoriscono il crescere e il progredire degli atteggiamenti prevaricatori. Tra questi, la condizione di asimmetria tra le parti. Ed è determinante la distinzione tra la mera conflittualità, che è una dinamica molto comune nelle relazioni familiari in fase di dissoluzione, e la violenza, posto che la prima presuppone una situazione interpersonale basata su posizioni di forza (economica, sociale, relazionale, culturale) simmetriche, e di contro la violenza si esercita e si può esercitare perché la relazione è - o è divenuta per effetto della violenza - asimmetrica. L'assenza di simmetria determina uno squilibrio di relazione e, quindi, in presenza di violenza non si può parlare di mero conflitto. Per distinguere la conflittualità dalla violenza non deve guardarsi soltanto al comportamento materiale, quanto ai rapporti di forza tra le parti. Ad esempio, la circostanza che la moglie rinunci alla attività extradomestica è un atto di violenza se imposto, è un atto di autonomia privata dei coniugi, che trova il suo riconoscimento nell'art 144 c.c., se frutto di un accordo assunto liberamente in posizioni di parità.

Altro elemento di particolare rilievo è la presenza nel contesto familiare di specifici fattori di rischio, quali l'alcol-dipendenza, la tossicodipendenza, la ludopatia, la disoccupazione, pregressi episodi di maltrattamenti nei confronti dello stesso partner o di partner diverso. Di per sé nessuno di questi fattori è decisivo, poiché ogni caso è diverso

dall'altro, ma la loro presenza o assenza possono orientare il giudizio prognostico sulla pericolosità.

3. La violenza assistita

La violenza nelle relazioni familiari investe di regola anche i figli minori, quantomeno nella forma della violenza assistita; il che comporta la necessità di valutare attentamente l'idoneità del soggetto violento ad esercitare le funzioni genitoriali o comunque ad esercitarle senza alcuna limitazione e controllo e, eventualmente, supporto.

Il Consiglio di Europa ha messo in evidenza nel progetto di conclusioni del 2 ottobre 2025 che i minori esposti ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o che ne sono testimoni, sono anch'essi vittime di violenza e sono a rischio di problemi di salute fisica e mentale a lungo termine, il che può ostacolare di conseguenza la loro partecipazione alla società, compresa la loro istruzione. Inoltre, corrono maggiori rischi di essere esposti a comportamenti violenti nelle loro relazioni future o di sviluppare essi stessi comportamenti violenti.

Da qui la necessità, talora, di allontanare i figli dal genitore violento con il partner, pur se costui si professa un “buon genitore”: questione assai delicata, che non può essere regolata da automatismi, poiché la interruzione della relazione tra genitori e figli sul piano giuridico, ma anche naturalistico, si giustifica solo in funzione di tutela degli interessi del minore. In questi termini la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice civile deve fare una autonoma valutazione dei fatti, sia sotto il profilo materiale, sia sotto quello della potenziale dannosità per l'equilibrato sviluppo psicofisico del minore, e non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e di valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità delle figure genitoriali (si veda ad es. Cass. civ. 16 giugno 2025 n. 16084)

4. La vittimizzazione secondaria

Una ultima notazione: l'accertamento sulle allegazioni di violenza va condotto non solo in maniera imparziale evitando il rischio che pregiudizi e stereotipi, talora insidiosamente annidati nelle pieghe del linguaggio,

compromettano l'efficacia del processo, ma anche nel rispetto della dignità della vittima: il che significa –tra l'altro- evitare di indagare su ciò che attiene alla vita privata della persona, se non è necessario alle finalità del processo.

Occorre evitare, infatti, la vittimizzazione secondaria, cioè l'esposizione a processi di svalorizzazione e di intromissione nella sfera personale della denunciante e garantire il rispetto della sua persona e della sua identità.

Si tratta in definitiva di una questione culturale che trascende, o forse è meglio dire che attraversa l'attività strettamente tecnica della interpretazione ed applicazione delle norme.

Il filosofo Vito Mancuso scrive che la cultura nasce ogni volta che si attivano l'intelligenza e la libertà.

La diffusione della cultura richiede quindi pensiero razionale e libero, cura, attenzione e rispetto della libertà altrui, ed è seriamente pregiudicata dal pensiero e dal linguaggio stereotipato che esprima pregiudizi o asserzioni immotivate. Non a caso le asserzioni immotivate sono spesso utilizzate, nella comunicazione mediatica e tramite social, per diffondere sentimenti di odio, di disprezzo e al fine di sopraffare l'altro non in virtù dell'argomentazione razionale, ma in ragione della autorità o della forza (vera o presunta) di chi rende l'asserzione. Questo malvezzo della comunicazione che si sta diffondendo nella società contemporanea è essa stessa una forma di violenza, che rischia di contaminare il pensiero comune: e da qui all'atto violento il passo è breve, se per violenza intendiamo riferirci ad un modo incontrollato di sfogare moti istintivi e passionali, vale a dire un'azione non adeguatamente governata dal pensiero razionale.